

Data	Domenica 6 agosto 2023	Documento n.	2.9
Oggetto	Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi	Ora	22:15
Da	Collegio dei Commissari Sportivi		
A	Concorrente n. 45 - D'Angelo Giuseppe – lic. n. 209041 Concorrente n. 46 – Savoia Francesco – lic. n. 114506		
	Numero Pagine n. 2		ALLEGATI: 1

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo da parte del concorrente n. 45 – Giuseppe D'Angelo, avendo convocato e ascoltato il concorrente reclamante Giuseppe D'Angelo (convocazione n.2 CCSS doc 4.2) ed il concorrente reclamato Francesco Savoia (convocazione n.3 CCSS doc. 4.3), avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente e no di gara: Concorrente n. 46 – Francesco Savoia – lic n. 114506

Vettura: Peugeot 308

Gr / Cl.: TCR

Conducente: Francesco Savoia

Sessione: Verifiche Post Gara disposte su reclamo

Fatto: Il Concorrente/Conducente n. 45 Giuseppe d'Angelo, ha proposto reclamo avverso il Concorrente/Conducente n. 46 Francesco Savoia nel seguente particolare:

- Verifica della conformità dei sigilli apposti dalla casa madre, nello specifico delle parti meccaniche tutte, delle parti elettriche tutte, delle parti elettroniche come da Regolamento TCR 2023.

Violazione:

art. 6.1 Regolamento Tecnico TCR 2023

Visti gli articoli di riferimento:

RSN 2023 - artt. 210.3 III); 216 bis lett. d); 227.10 lett. a) c) f); 228;
art. 128 lett. c).

Decisione:

- a) il reclamo è ammissibile;
- b) il reclamo è fondato;
- c) esclusione da Gara 1 e Gara 2;
- d) modifica delle classifiche depennando il concorrente n. 46 ed innalzando tutte le posizioni in classifica successive
- e) restituzione integrale della tassa di reclamo al concorrente reclamante nella misura di 350,00 €
- f) Si richiede la sospensione del passaporto tecnico n. 12572 alla Giustizia Sportiva.

Motivazione:

Il Concorrente n. 45, alle ore 14.20, ha presentato reclamo contro il Concorrente n. 46, con l'allegata tassa di reclamo di € 350,00.

La classifica di Gara 1 è stata esposta alle ore 14.01 pertanto il reclamo è stato presentato entro i termini previsti dall'Art. 214 lett. B – RSN 2023.

Vista la natura tecnica del reclamo sentito il Commissario Tecnico Delegato, non è stata richiesta nessuna ulteriore cauzione per le spese di rimontaggio.

Il reclamo è risultato completo in ogni sua parte e la vettura del reclamante è stata messa a disposizione come previsto dall'art. 13.5 dell'Appendice 5 – RSN 2023.

Le vetture dei Concorrenti n. 45 e n. 46 (reclamante e reclamato) sono state messe sotto sorveglianza da parte dei Commissari Tecnici e mantenute in regime di Parco Chiuso anche tra Gara 1 e Gara 2.

Alle ore 16.10 sono stati convocati i Concorrenti n. 45 (convocazione individuale n.1) e n. 46 (convocazione individuale n.3).

Dopo aver effettuato l'audizione delle parti interessate ed aver dichiarato ammissibile il reclamo è stato dato mandato ai commissari tecnici di effettuare le verifiche tecniche richieste dal reclamo, sono state disposte medesime verifiche tecniche d'ufficio sulla vettura n. 46 (comunicazione riservata n. 2 doc.4.6);

Al termine dei controlli, il commissario tecnico ha comunicato i seguenti risultati (Verbale nr. 4 Commissari Tecnici):

- Sigillo su turbina non presente

Inoltre, segnala la mancanza della fiche di omologazione TCR a bordo vettura.

Tale non conformità è da considerarsi di categoria C secondo l'Art. 128 del RSN 2023.

Alle ore 21:50 è stato quindi convocato il concorrente n. 46 il quale si è presentato ai commissari sportivi senza contestare quanto rilevato dai commissari tecnici e dichiarando che la vettura è una vettura a noleggio; pertanto, non è a conoscenza delle reali condizioni della stessa.

Il collegio dei commissari sportivi ricorda al concorrente che la fiche di omologazione della vettura deve sempre essere a bordo della stessa, così come specificato nell'art. 3 dell'Appendice 5 al RSN 2023.

Per questi motivi, il Concorrente n. 46 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa



Il Collegio dei Commissari Sportivi



Mauro GASPERIN
Componente

Esposto il 06/08/2023 ore 22:55

Ricevuta da parte del concorrente n. 46 – Savona Francesco Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi.

Data 06/08/23 Ora 22:53 Firma

Il Concorrente n. 45 – D'Angelo Giuseppe dichiara di aver ricevuto la tassa di reclamo di € 350,00.

Data 06.08.23 Ora 22:54 Firma